



Sede Legale: Via Masaniello nr.4 75023 Montalbano J.co (Mt)
Via Siris n. 151 75025 Policoro (MT)
Tel. e fax 0835 971593 cell. 379 2930299
Mail: russosimonettistp@libero.it
p.e.c.: russocospitosimonetti@pec.it
www.russocospitosimonetti.com

Alla c.a. del Titolare dell'Azienda

Circolare nr. 34 del 08/05/2024

Oggetto: Credito d'imposta riservato alla ZES Unica per il Mezzogiorno dal 2024.
Nuovi adempimenti per il credito di imposta Industria 4.0

1)ZES Unica per il Mezzogiorno. Nuovo credito di imposta.

Il Decreto rilancio Mezzogiorno (noto come Decreto Sud) n. 124 del 19/09/2023, convertito nella legge n. 162/2023, istituisce la Zona Economica Speciale per il Sud (ZES Unica) a partire dal 2024, che comprende le seguenti regioni:

- Abruzzo,
- Basilicata,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.

Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l'accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D. ZES.



L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano **l'acquisizione dei beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise viene concesso un **contributo, sotto forma di credito d'imposta**, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

In base a tali disposizioni, il nuovo credito d'imposta verrà riconosciuto nelle seguenti misure:

- **50%** dei costi ammissibili, per le piccole e micro imprese;
- **40%** dei costi ammissibili, per le medie imprese;
- **30%** dei costi ammissibili, per le grandi imprese.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

- **all'acquisto**, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché **all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Alle imprese occupate nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, *il credito d'imposta* è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previste in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori *dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti*, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e *delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture*



energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,

- *alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà,*
- *alle imprese non in regola con gli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC non regolare).*

ATTENZIONE:

- Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro;
- il limite complessivo di spesa è definito ai sensi del comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 124/2023;
- il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;
- Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- **i beni strumentali** il cui acquisto (o realizzazione o ampliamento in caso di fabbricati) è soggetto ad agevolazione **devono essere mantenuti in azienda per almeno cinque anni**. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le presenti disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il diritto di riscatto; per tali beni si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, non comprensivo delle spese di manutenzione.



Per accedere al credito d'imposta sarà necessario compilare e presentare apposita istanza telematica attraverso la procedura gestita dall'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno>

Il credito sarà fruibile solo in compensazione di imposte nel modello f24; per l'utilizzo sarà necessario attendere l'autorizzazione alla fruizione del credito trasmessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione dell'istanza.

2)Nuovi adempimenti per il credito d'imposta Industria 4.0

La procedura in vigore fino al 31/12/2023.

Fino al 31/12/2023, l'effettuazione dell'investimento in beni 4.0 comportava automaticamente la maturazione di un credito di imposta in capo alle imprese e la conseguente possibilità di un utilizzo immediato dello stesso, con un'unica condizione: la verifica della sussistenza del requisito dell'interconnessione con i sistemi aziendali.

L'unico adempimento documentale era rappresentato dall'invio telematico di un modello, approvato con decreto emanato dal Mimit, entro il 30 novembre di ogni anno avente ad oggetto gli investimenti effettuati nell'anno precedente. Obbligo che, però, non costituiva presupposto per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta, in quanto i dati contenuti nel modello erano acquisiti al solo fine di monitorare e valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

Crediti di imposta per investimenti in beni industria 4.0: nuove regole dal 30/03/2024

A partire dal 30.03.2024, data di entrata in vigore del DL 39/2024, l'utilizzo in compensazione del credito di imposta 4.0 è condizionato all'invio telematico di una comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente i seguenti dati:

- importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.03.2024;



- indicazione della presunta ripartizione negli anni del credito di imposta e della relativa fruizione.

La comunicazione è soggetta, poi, ad aggiornamento a consuntivo al completamento degli investimenti.

La comunicazione ex ante (o preventiva) deve riportare l'importo programmato di spesa, la formazione dei crediti e la probabile ripartizione temporale per l'utilizzo di questi ultimi. *Tale comunicazione deve essere inviata prima della conclusione del contratto con il fornitore.*

Al completamento dell'investimento, comunicato *ex ante*, sarà necessario trasmettere una **seconda comunicazione ex post (o consuntiva)** per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.

Sono previsti obblighi documentali diversi in relazione al periodo temporale di effettuazione degli investimenti:

- investimenti effettuati nel 2023: *la compensazione dei crediti di imposta già maturati e non ancora fruiti è subordinata all'invio della comunicazione consuntiva circa gli importi degli investimenti 4.0 effettuati e dei relativi crediti non ancora compensati alla data del 30 marzo 2024;*
- investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 29.03.2024: *la compensazione dei crediti di imposta è subordinata all'invio della comunicazione consuntiva circa gli importi degli investimenti 4.0 effettuati in tale intervallo temporale e dei relativi crediti maturati;*
- investimenti effettuati dal 30.03.2024: *vige un doppio obbligo di comunicazione delle spese agevolate sostenute e dei crediti maturati sui beni 4.0, una preventiva e una consuntiva.*

Ricordiamo che tale credito di imposta è stato introdotto al fine di supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese che investono in **beni strumentali nuovi, materiali (allegato A L. n. 232/2016 – Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati) e immateriali (allegato B – Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati).**

Per i **beni strumentali materiali di cui all'allegato A**, dal 2023 e fino al 2025 le percentuali di credito d'imposta in riferimento ai costi sostenuti sono le seguenti:



- **20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per i **beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati di cui all'allegato B**, le percentuali di costo riconosciute come credito d'imposta sono le seguenti:

- **2024:** 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- **2025:** 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Non sono più previsti dall'anno 2023 i crediti d'imposta su "altri beni strumentali materiali" e "altri beni strumentali immateriali" (diversi da quelli di cui agli allegati A e B della L. n. 232/2016).

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.



Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il nostro Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e per assistervi nella procedura di presentazione della domanda. I costi della pratica verranno valutati per singola pratica avviata.

Dott.ssa Maria Chiara Simonetti

(l. r. della S.t.P. Russo – Cospito - Simonetti)